

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

## CAPITOLO III

# GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

di FRANCESCO GRIECO

SOMMARIO: I. Il percorso normativo II. Il piano attestato di risanamento III. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti IV. La convenzione di moratoria e la transazione su crediti tributari e contributivi V. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

### **I. Il percorso normativo**

La composizione negoziale dell'insolvenza è da sempre fenomeno noto alla prassi e come tale ha suscitato l'attenzione degli interpreti, i quali, nel silenzio della legge fallimentare del 1942, hanno inteso la formula "ristrutturazione dei debiti", di derivazione aziendalistica, nel senso di rinegoziazione da parte del debitore delle proprie esposizioni, al fine di operarne una novazione o una modificazione idonea a prevenire o a rimuovere lo stato di decozione, per attuare un piano di risanamento dell'impresa.

Prima dell'attuale assetto normativo, si son susseguite una serie di riforme, tra cui ricordiamo il d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 14.5.2005, n. 80, con cui gli accordi di ristrutturazione dei debiti hanno trovato una prima sede normativa, mediante l'innesto nella legge fallimentare, rispettivamente, dell'art. 182 bis e dell'art. 67, terzo comma, lett. d, l. fall. per quanto attiene i piani attestati di risanamento.

Dopo una serie di interventi legislativi susseguitisi dal 2007 al 2012 - tra cui il d.l. 98/2011 che prevede la possibilità di accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche, alle imprese agricole - l'ennesima revisione dell'istituto in commento si è registrato con il d.l. 27.6.2015, n. 83, convertito con l. 2/2015, che ha inserito nella legge fallimentare, attraverso l'art.

182 septies, la "sottospecie" dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione di moratoria <sup>1</sup>

Tutti gli istituti richiamati, dunque, in epoca recente, necessitavano a mente del legislatore di una "rivitalizzazione" che ne consentisse "un proficuo utilizzo nella prassi"<sup>2</sup>.

Con legge n. 155 del 19 ottobre 2017 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30 ottobre), il Presidente della Repubblica promulgava la predetta legge delega, approvata dai due rami del Parlamento.

La legge di Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza dedicava l'art. 5 al riordino della disciplina in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani attestati di risanamento, definendo principi e criteri direttivi.

In particolare l'art. 5 della legge delega prevedeva sei importanti criteri direttivi: "a) estendere la procedura di cui all'art. 182 septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee; b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182 bis, né richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo; c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile; d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo; e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico; f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano" ..

---

<sup>1</sup> G. Fichera, *Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento nel progetto Rordorf*, in *Quotidiano Giuridico*, 23 febbraio 2016.

<sup>2</sup> G. Fichera, *Riforma crisi d'impresa: gli accordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento*, in *Quotidiano Giuridico*, 6 novembre 2017.

In data 10 ottobre 2018, il Ministero della Giustizia inviava al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze lo schema di decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge delega 155/2017, composto di 390 articoli.

In data 12 gennaio 2019, il Consiglio dei Ministri approvava in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge delega n. 155/2017 con cui ha modificato il titolo della norma in commento da accordo di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore in "strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione".

A seguito della nota pandemia Covid – 19 e del conseguente aggravamento della situazione economica, il Governo decise di "anticipare" l'entrata in vigore di una serie di norme relative al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti ed alla transazione fiscale attraverso un emendamento approvato l'11 novembre 2020 dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, in sede di conversione del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125; la legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 (in *G.U.* n. 300 del 3 dicembre 2020) ha inserito un comma 1-bis nell'art. 3 del d.l. n. 125/2020, che introduce un periodo finale nel quarto comma dell'art. 180 l.fall., e modifica gli artt. 182-bis e ter.

In particolare, tale decreto ha introdotto con efficacia immediata (a partire dal 4 dicembre 2020), ed inserimento nella legge fallimentare, per quel che qui ci riguarda, una serie di strumenti volti a ricercare soluzioni negoziate della crisi attraverso i) l'estensione della transazione "fiscale" in caso di mancata adesione da parte degli enti tributari, contributivi ed assistenziali art. (180 comma 4 l.f.), ii) l'introduzione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'art. 182 *septies* l.f. e degli accordi di ristrutturazione agevolati, di cui all'art. 182 *novies* l.f., nonché l'estensione degli effetti degli accordi di ristrutturazione ai coobbligati e soci illimitatamente responsabili (art. 182 *decies*).

Il Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 riguardante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20 (di seguito primo correttivo), contiene modifiche rilevanti anche in relazione agli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento di cui all'articolo 56 CCII.

L'art. 20 del decreto legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 ha

modificato ulteriormente con effetto immediato ( dal 25 agosto 2021) l'applicazione di quelle norme oggetto di introduzione anticipata del primo correttivo, tra cui, anche, le modifiche sostanziali del piano prima e dopo l'omologazione.

Lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" A.G. n. 374 approvato dal Governo il 17 marzo 2022 (di seguito secondo correttivo), ha poi, introdotto un nuovo istituto all'art. 64 bis CCII: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dando attuazione alla previsione dell'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva europea 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019<sup>3</sup> che richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali, ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto.

Infine, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al "Codice della crisi d'impresa e dell'in-

---

<sup>3</sup> Il termine di scadenza del recepimento della direttiva, indicato all'articolo 31, paragrafo 1, è stato previsto per il 17 luglio 2021, poi prorogato di un anno, e dunque al 17 luglio 2022, in accoglimento della richiesta formulata dal Governo italiano ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo 31. Per effetto dell'articolo 31, comma 1 (L'articolo 31, comma 1, prevede: "1. *In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea*") della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e della delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", il termine per il recepimento è il 17.3.2022. Le disposizioni dello schema di decreto legislativo contengono, in applicazione degli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, le norme di recepimento della direttiva, le norme di semplificazione e riassetto normativo rese necessarie dall'intervento attuativo e, infine, le norme di coordinamento del Codice rispetto a tutte quelle disposizioni contenenti il riferimento a norme armonizzate oppure a denominazioni introdotte con il recepimento stesso.

solvenza" è stato approvato, con alcune lievi correzioni, in via definitiva dal consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 (terzo correttivo), ed emesso con d. lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 al fine dell'entrata in vigore del codice della crisi del 15 luglio 2022.

## II. Il piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento è stato modificato dal codice della crisi (art. 56) che ha integrato una serie di elementi non espressamente disciplinati nell'art. 67 terzo comma l. fall., il quale regola solo ed esclusivamente il caso di esenzione da revocatoria.

Il secondo correttivo ha provveduto, anche, a sostituire la previgente denominazione da "*Strumenti negoziali stragiudiziali*" in "*Piano attestato di risanamento*", al fine di uniformare, secondo la relazione illustrativa a tale correttivo, *il suo contenuto a quello delle disposizioni in essa previste, nell'ottica - perseguita dallo schema di decreto legislativo in esame - di anticipare l'emersione delle situazioni di crisi e trovare una celere soluzione alle stesse.*

L'istituto in commento, come gli accordi di ristrutturazione dei debiti, viene utilizzato per ristrutturare in via preventiva il debito dell'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, ma rispetto agli accordi interviene solo in fase stragiudiziale, con la conseguenza che non vi sarà alcun intervento omologatorio dell'autorità giudiziaria; trattandosi di rapporti negoziali tra le parti, non può sicuramente considerarsi una procedura concorsuale<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> L. Jeantet - P. Vallino, *Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti*, in M. Pollio e M. Longoni, *La riforma del fallimento*, Guida Italia Oggi, II, 2019, p. 572; dello stesso avviso S. Ambrosini, *Accordi di ristrutturazione dei debiti e finanziamenti alle imprese in crisi*. Dalla "mini-riforma" del 2005 alla l. 7 agosto 2012, n. 134, Bologna, 2012, 107 ss, l'autore chiarisce che l'assenza di elementi atti a valutare questo istituto quale procedura concorsuale derivano dalla mancanza: (i) di un provvedimento giudiziale di apertura, recante la nomina di un organo deputato alla "gestione" della procedura; (ii) dell'universalità degli effetti, specie sul lato passivo (la generalità dei creditori); (iii) dell'apertura del concorso fra i creditori e il blocco del decorso degli interessi sui crediti chirografari; (iv) del principio, pur da tempo declinante, della (almeno tendenziale) parità di trattamento fra creditori; (v) dell'esistenza di una collettività di creditori globalmente intesa e retta dal principio maggioritari;

L'articolo in commento è stato modificato sulla base dell'art. 4 della direttiva europea 1023/2019 imponendo che *gli Stati membri provvedano affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva, al fine di impedire l'insolvenza e di assicurare la loro sostenibilità economica, fatte salve altre soluzioni volte a evitare l'insolvenza, così da tutelare i posti di lavoro e l'attività imprenditoriale*".

L'imprenditore, quindi, ai sensi dell'art. 56 CCII, in stato di crisi o di insolvenza [(le cui nozioni sono quelle espressamente disciplinate dall'art. 2 comma primo lettera a) e b) CCII)], può predisporre un piano in grado di garantire la propria ristrutturazione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria; sulla base di tale indicazione è pacifico che l'istituto possa applicarsi solo alle ipotesi di continuità aziendale e non anche a quelle liquidatorie.

Infatti, giunge in soccorso a quanto appena sostenuto la relazione illustrativa al decreto del 2019 che precisa chiaramente che *il piano mira al risanamento dell'esposizione debitoria ed al riequilibrio della situazione finanziaria ed è riservato quindi alle ipotesi di continuità aziendale*. Non vengono, invece, menzionate le ipotesi di continuità (solo diretta? Anche indiretta? Mista con prevalenza in continuità?).

A parere di chi scrive, tutte le ipotesi di continuità potranno essere accolte favorevolmente, purchè funzionali al risanamento aziendale, anche quelle realizzate mediante la continuità indiretta<sup>5</sup>.

L'istituto è riservato ai soli imprenditori assoggettabili a liquidazione giudiziale, come sostenuto anche dalla relazione illustrativa al decreto delegato secondo cui *è di tutta evidenza che,*

---

<sup>5</sup> Di diverso avviso G.B. Nardecchia, *Il piano attestato di risanamento nel codice*, in Fallimento, 2020, 1, 8, l'autore sostiene che il *tenore letterale dell'art. 56 CCII (disposizione che, a differenza di quanto stabilito dall'art. 61 CCII con riferimento alla continuità negli accordi di ristrutturazione dei debiti, non contiene alcun richiamo alla prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'art. 84 CCII) e la finalità esclusiva del piano (l'esenzione da revocatoria degli atti in esecuzione), rendono evidente come lo stesso sia incompatibile con la continuità indiretta in tutte le sue forme, pur essendo ben possibile che il riequilibrio della situazione finanziaria sia propedeutico ad una successiva migliore allocazione sul mercato dell'azienda risanata a seguito del puntuale adempimento del piano*.

*poiché il beneficio arrecato dal piano è l'esonazione dall'azione revocatoria disciplinata dalla sezione IV del capo I del titolo V, si tratta di istituto riservato ai soli imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale*<sup>6</sup>.

Sulla qualifica di insolvenza, però, sorgono forti dubbi con riferimento all'imprenditore che non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, poiché – a parere di chi scrive – dovrebbe trovarsi in uno stato di insolvenza “reversibile”, compatibile con la possibilità di recupero finanziario, altrimenti difficilmente un creditore potrebbe accettare l'accordo. Anche, la mancanza di misure protettive in capo al debitore induce a ritenere che l'istituto verrà adottato in situazioni di crisi o di preinsolvenza.

---

<sup>6</sup> G.B. Nardecchia, *Il piano attestato di risanamento nel codice*, cit., di avviso opposto l'autore sostiene che l'art. 56 del CCII individua quale unico requisito soggettivo la sola qualifica di imprenditore, il che estende astrattamente la legittimazione all'adozione del piano attestato anche all'imprenditore agricolo, alle start up e persino all'imprenditore c.d. minore. L'interesse concreto per tali imprenditori si rinviene nell'ampliamento dell'ambito di operatività dell'esonazione e nella disciplina della liquidazione controllata nel sovraindebitamento. La disciplina contenuta nell'art. 166, comma 3, lett. d), CCII ne estende infatti l'operatività anche all'azione di cui all'art. 2901 c.c., e l'art. 274, comma 2, CCII contempla un espresso riferimento all'azione revocatoria ordinaria (“Il liquidatore .... esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.”). Il combinato disposto delle due norme fa sorgere un interesse giuridico degno di tutela e quindi legittima l'estensione della legittimazione attiva anche agli imprenditori che, pur sottratti alla procedura di liquidazione giudiziale, abbiano predisposto un piano attestato in epoca anteriore all'apertura della procedura di liquidazione controllata. Con riferimento al presupposto oggettivo è evidente che l'istituto presuppone il rischio della successiva liquidazione e quindi l'insolvenza, dato che l'unico effetto del piano è quello dell'esonazione da revocatoria degli atti posti in esecuzione dello stesso. Anche nell'attuale disciplina non poteva comunque escludersi che l'istituto, pur prevedendo un progetto d'impresa predisposto da un insolvente, potesse essere utilizzato anche per far fronte ad una diversa e meno intensa difficoltà debitoria; dello stesso avviso A. Zorzi, *Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione nel codice della crisi*, in Fallimento, 2019, 8-9, 993 poiché per gli imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale si può aprire (anche involontariamente: art. 268, comma 2) la strada della liquidazione controllata, con attribuzione al liquidatore della legittimazione all'esercizio delle azioni “dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile” (art. 274, comma 2), anche questi imprenditori possono avere interesse a ricorrere al piano attestato e, in mancanza di una espressa preclusione, non si vede il motivo di escluderli da questa possibilità.



L'accordo e il piano restano nella sfera privata dei contraenti, onde evitare il discredito commerciale e la conseguente impossibilità per il debitore di concludere positivamente il piano, fatta salva, comunque, la possibilità di richiederne la pubblicazione nel registro delle imprese, come sancito dal comma quinto introdotto dal primo correttivo, unitamente all'attestazione del professionista indipendente e agli accordi stipulati con i singoli contraenti<sup>7</sup>; ciò, sia al fine di poter eventualmente beneficiare di convenienze fiscali derivanti da sopravvenienze attive<sup>8</sup> che per finalità di pubblicità legale.

Gli elementi maggiormente innovativi rappresentati nella riforma sono da considerarsi sicuramente: i) la data certa del piano, ii) la presentazione di un piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario, iii) il deposito dell'elenco dei creditori estranei all'accordo, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza, iv) la facoltà (non l'obbligo), come detto, per il debitore di richiedere la pubblicazione al registro delle imprese del piano, degli accordi e dell'attestazione. I primi tre elementi da ritenersi obbligatori, il quarto facoltativo.

Quanto alla data certa disciplinata dal secondo comma, la medesima era già stata oggetto di dibattito dottrinale, ante riforma, per garantire l'opponibilità del piano in caso di successivo fallimento<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Secondo M. Bascelli, *Le operazioni volte alla soluzione negoziale delle crisi d'impresa. Spunti Per vecchie e nuove riflessioni allaluce della L. 7 agosto 2012, n. 134, in Notariato, 6, 2012, 684 ss.*, la pubblicazione del piano porterebbe l'istituto in commento ad appartenere ad una "serie maggiore" e, per tale ragione dotato di maggiore "stabilità" in termini di scrutinabilità, rispetto a quello "riservato", per via della totale trasparenza del primo grazie alla quale viene reso noto lo stato di crisi della società rappresentando le soluzioni adottate per il relativo risanamento.

<sup>8</sup> F. Santangeli, *Il piano attestato di risanamento ex art. 56 D.lgs. n. 14/2019 a seguito del correttivo*, in *www.iudicium.it*, dicembre 2020, l'autore sostiene che La pubblicazione del piano attribuisce la facoltà all'impresa debitrice di avvalersi della disciplina di cui dell'art. 88 comma 4 del d.p.r. n. 917/1986. Ai sensi della richiamata disposizione, quindi, non saranno soggette a tassazione - per la parte che eccede le perdite pregresse di periodo ex art. 84 d.p.r. n. 917/1986 - le sopravvenienze attive conseguenti alla riduzione dei debiti come previste nel piano attestato.

<sup>9</sup> S.Mancinelli, *La rivisitazione del piano attestato di risanamento*, su *www.ilcaso.it*, 13 settembre 2016, secondo il quale *se non soggetto a pubblicità, il piano e l'attestazione del professionista, dovrebbero essere muniti di*

La riforma chiarisce definitivamente tale aspetto garantendo, mediante l'introduzione dell'obbligo di data certa, l'impossibilità di richiedere l'inefficacia degli atti ai sensi dell'art. 166 terzo comma lettera d) CCII con contestuale inopponibilità nella successiva ed eventuale procedura fallimentare del piano e degli atti propedeutici (accordi con i creditori, attestazione del professionista indipendente) e successivi al medesimo.

Relativamente all'obbligo del piano industriale, l'aggiunta è stata inserita in modo tale da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna. Già ante riforma si riteneva che gli accordi dovessero contenere l'indicazione del piano economico-finanziario che ne consentisse l'esecuzione<sup>10</sup>.

Mentre l'obbligo di elencazione dei creditori estranei è stato inserito in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla fattibilità del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria, in caso di liquidazione giudiziale, investita dell'azione revocatoria<sup>11</sup>.

---

*data certa (anteriore alla dichiarazione di fallimento) al fine dell'opponibilità alla procedura concorsuale delle operazioni compiute (sia in esecuzione del progetto di riduzione dell'esposizione debitoria, che di riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa). In assenza di data certa, l'eccezione del convenuto non può che essere respinta e ricorrendo i fatti costitutivi della stessa, la domanda di revoca del curatore dovrebbe trovare (assai probabile) accoglimento;* dello stesso avviso L. Rovelli, *Quale competitività per le imprese dopo le "trasformazioni" della legge fallimentare*, in *Fallimento*, 2006, 1, 114, *"la povertà di requisiti formali non potrà comunque prescindere dall'esigenza che la dichiarazione negoziale unilaterale...sia redatta in forma capace di acquistare data certa, senza di che, per la sua inopponibilità al curatore, resterebbe priva dell'attitudine a produrre i propri effetti"*.

<sup>10</sup> Cassazione 23 maggio 2014, n. 11497 sui requisiti idonei a garantire validità ed opponibilità del piano, in tema di azioni revocatorie relative agli atti esecutivi del piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall. - nel testo vigente *ratione temporis*, e cioè anteriormente alle modifiche del 2012 -, *il giudice, per ritenere non soggette alla domanda (di revocatoria) della curatela gli atti esecutivi del piano attestato medesimo ha il dovere di compiere, con giudizio ex ante, una verifica mirata alla manifesta attitudine all'attuazione del piano di risanamento, del quale l'atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo*; in dottrina M. FERRO, *Il piano attestato di risanamento*, in *Fallimento* 2005, 12, 1353 ss.

<sup>11</sup> Secondo Cass. Civ. 22 febbraio 2022, n. 5870 *Per ritenere esenti dalla revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento (L. Fall., ex art. 67, comma 3, lett. d), nel testo previgente al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio ex ante, una valutazione, parametrata sulla condizione*

Il professionista indipendente, avente i requisiti di cui all'art. 2 primo comma lettera o) CCII, deve attestare ai sensi del comma terzo *“la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano”* (prima del correttivo avrebbe dovuto attestare anche la fattibilità giuridica del piano), integrando la verifica prognostica sulla convenienza economica del piano rispetto a quanto previsto dall'art. 67, comma terzo, lett. d), l. fall.

Infine, anche il codice non specifica la durata del piano di risanamento ancorché il comma secondo indichi *“i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria”* e nonostante il Consiglio di Stato, nel proprio parere<sup>12</sup>, avesse invitato il legislatore del correttivo *a valutare l'opportunità di inserire tra i contenuti necessari del piano di risanamento anche la durata prevista dello stesso, a ben vedere, infatti, il comma 2, lettera c), dell'articolo 56 si limita a stabilire che il piano deve indicare “i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria”, che non corrisponde necessariamente con il risanamento dell'impresa.*

Dunque, la durata della ristrutturazione debitoria viene rimessa all'autonomia del debitore e del professionista indipendente, poiché -come è stato correttamente sostenuto- il piano attestato di risanamento ha un orizzonte *“pressoché illimitato”*, dal momento che può prevedere qualsiasi intervento che riguardi sia il piano finanziario che quello più propriamente industriale<sup>13</sup>; l'orizzonte temporale dovrà pertanto assicurare, anche in termini previsionali, che l'impresa non abbia discontinuità nei pagamenti dei crediti correnti e non si imbatta in situazioni irreversibili<sup>14</sup>.

---

*professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano - del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo - a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, e ciò seppure in negativo, vale a dire nei limiti dell'evidenza della inettitudine del piano presentato dal debitore al detto fine.*

<sup>12</sup> Parere n. 832 del 13 maggio 2022, in sede consuntiva, sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al CCII di cui al decreto legislativo n. 14/2019, in attuazione della direttiva 2019/1023/UE

<sup>13</sup> G.B. Nardecchia, *Il piano attestato di risanamento nel codice*, cit.

<sup>14</sup> L. Jeantet e P. Vallino, *Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit.

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX